



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

Prima Sezione Civile

Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati

dott.ssa Valeria Rosetti

Presidente

dott.ssa Valentina Ferrara

Giudice

dott. Fulvio Mastro

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile n. 3582/2017 R.G.

avente ad oggetto: “giudizio elettorale di incandidabilità *ex art. 143 11co d.lgs. 267/2000*”

TRA

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliato *ex lege* in Napoli, alla via Diaz n.11

RICORRENTE

E

GRIFFO MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Fausto Ibello, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Tiziano n. 2

RESISTENTE

E

PAGANO NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Nugnes, presso il cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via L. da Vinci n. 2

RESISTENTE

E

PICONE NICOLA, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Davide De Marco, presso il cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Faito n. 2

RESISTENTE

E

ESPOSITO GIUSEPPE, MARINO RAFFAELE e COPPOLA GIUSEPPE rappresentati e difesi dagli avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, presso il cui studio elett.mente domiciliano in Aversa, alla via Guitmondo n. 1

RESISTENTI



E

PAGANO DOMENICO e SAGLIOCCO ANDREA, rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Sagliocco, presso il cui studio elett.mente domiciliario in Trentola Ducenta, alla via Dante Alighieri n. 15

RESISTENTI

E

MISSO SAVERIO, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pellegrino, presso il cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Rossini n. 6

RESISTENTE

E

ERAMO ALFONSO, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Maria Palmiero, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Modigliani n. 90

RESISTENTE

E

D'ALESSIO ARCANGELO, rappresentato e difeso dall'avv. Marianna D'Alessio, presso il cui studio elett.mente domicilia in Trentola Ducenta, alla via Circumvallazione n. 11

RESISTENTE

E

CONTE MICHELE, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Clemente Enselmi, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, al viale Europa n. 123

RESISTENTE

E

PELLEGRINO GIULIANO, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Costanzo, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via Atellana n. 19

RESISTENTE

E

PERFETTO LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Eduardo Romano, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla piazza Vittorio Emanuele n. 29

RESISTENTE

E

CASSANDRA LUIGI, domiciliato *ex lege* presso il Servizio Centrale di Protezione sito in Roma

RESISTENTE CONTUMACE

E

GRASSIA AMEDEO, residente in Trentola Ducenta, alla via Ungaretti snc



RESISTENTE CONTUMACE

E

COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Saverio Griffo e Erik Furno, presso il cui studio elett.mente domicilia in Aversa, alla via P. Neruda n. 10

TERZO INTERVENTORE

CON L'INTERVENTO DEL P.M.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con decreto del Presidente della Repubblica del 15.1.2016 è stato sciolto il Consiglio Comunale di Trentola Ducenta per la durata di diciotto mesi e la gestione dell'ente locale, con successivo provvedimento dell'11.5.2016, è stata affidata ad una commissione straordinaria, in ragione della sussistenza di forme di ingerenza della criminalità organizzata, tali da esporre l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della stessa amministrazione.

La proposta ministeriale di scioglimento del Consiglio Comunale di Trentola Ducenta (unitamente alla relazione del Prefetto di Caserta, che è parte integrante della predetta proposta, e allo stesso provvedimento di scioglimento adottato dal Presidente della Repubblica) è stata trasmessa a questo Tribunale per le finalità di cui all'art. 143 comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), a mente del quale *“Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile”*.

Il Ministero dell'Interno ha in specie chiesto di dichiarare l'incandidabilità, ai sensi della norma appena citata, degli amministratori Griffo Michele, Pagano Nicola, Picone Nicola, Cassandra Luigi, Esposito Giuseppe, Pagano Domenico, Marino Raffaele, Misso Saverio, Sagliocco Andrea, Grassia Amedeo, Coppola Giuseppe, Eramo Alfonso, D'Alessio Arcangelo, Conte Michele, Pellegrino Giuliano e Perfetto Luigi.



Si costituivano in giudizio Picone Nicola, Esposito Giuseppe, Pagano Domenico, Marino Raffaele, Misso Saverio, Sagliocco Andrea, Coppola Giuseppe, Eramo Alfonso, D'Alessio Arcangelo, Conte Michele, Pellegrino Giuliano e Perfetto Luigi, con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestavano in fatto e in diritto l'avverso ricorso, e ne chiedevano il rigetto, con vittoria delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio Griffo Michele, il quale dichiarava di non voler impugnare l'avverso ricorso.

Si costituiva in giudizio Pagano Nicola il quale aderiva alla domanda e chiedeva che venisse dichiarata la sua incandidabilità.

Cassandra Luigi e Grassia Amedeo, benché ritualmente citati, restavano contumaci.

Si costituiva altresì in giudizio il Comune di Trentola Ducenta, in persona del Commissario pro tempore, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale aderiva alle richieste della parte ricorrente e chiedeva dichiararsi l'incandidabilità dei resistenti.

All'udienza del 9.11.2017 le parti precisavano le rispettive conclusioni come in atti, e la causa era rimessa in decisione al Collegio.

Il Pubblico Ministero concludeva per l'accoglimento del ricorso.

In via del tutto preliminare va dichiarata la contumacia di Cassandra Luigi e Grassia Amedeo, regolarmente citati e non costituiti.

Sempre in via preliminare vanno esaminate le eccezioni sollevate, in rito, dai resistenti.

Le difese dei resistenti hanno prospettato, in primo luogo, la nullità e/o inammissibilità del procedimento per violazione del principio della domanda e del correlato principio del contraddittorio. In particolare, secondo le difese degli amministratori locali, la violazione scaturirebbe dalla mancanza di un atto introduttivo, avente i requisiti della *vocatio in ius* e dell'*editio actionis* e corredato delle relative conclusioni.

Il rilievo è infondato e, pertanto, non merita accoglimento.

Ed invero, come si evince agevolmente dal tenore letterale dell'art 143 11co T.U.E.L., ai fini della dichiarazione di incandidabilità, non occorre che il Ministero dell'Interno formuli uno specifico atto giudiziario introduttivo, ma è sufficiente che invii (come ritualmente accaduto nel caso di specie) *“senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al Tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI del codice di procedura civile”*.

Orbene, posto che con la nota di trasmissione in atti il Ministero ha chiaramente manifestato la volontà di dar corso alla procedura di incandidabilità, *ex art. 143 comma 11, degli amministratori*



asseritamente responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento del Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, ritiene il Tribunale che la proposta del Ministro (letta congiuntamente alla relazione prefettizia, richiamata e recepita quale parte integrante della stessa proposta) contenga sia l'elenco degli amministratori cui viene indirizzata la richiesta di applicazione della misura preventiva in oggetto, sia una rappresentazione ampia e argomentata dei presupposti (collegamenti diretti e indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi) per lo scioglimento del consiglio comunale e delle condotte attribuite ai singoli amministratori che avrebbero dato causa allo stesso scioglimento.

La relazione prefettizia, infatti, oltre a ricostruire le asserite anomalie, le disfunzioni e le carenze nell'azione amministrativa espressive della compromissione del buon andamento dell'attività comunale e a stigmatizzare la presenza della criminalità organizzata nei vari settori, si sofferma sulle singole posizioni che hanno assunto particolare significatività ai fini dello scioglimento del Comune; più in particolare, sono elencati e argomentati tutti gli elementi a carico dei singoli amministratori che figurano quali parti del presente procedimento.

Tali atti sono stati notificati ai destinatari, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della prima udienza, ponendo quindi le parti nella piena possibilità di conoscere le contestazioni ed esercitare il diritto di difesa anche nel merito.

In questi termini la Corte di Cassazione ha da ultimo chiarito che il procedimento giurisdizionale previsto dall'art. 143 del d.lgs. n. 267 del 2000, volto alla dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, deve necessariamente iniziare con la trasmissione, da parte del Ministero dell'Interno, della proposta di scioglimento al tribunale competente per territorio (il quale è tenuto a valutare esclusivamente la sussistenza degli elementi necessari per applicare la misura con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa), che è il solo atto introduttivo legittimo di tale speciale giudizio, costituente non già un mero atto amministrativo esterno al procedimento giurisdizionale (rimesso all'iniziativa della parte ricorrente) ovvero, per converso, il provvedimento amministrativo da impugnare (come avviene in quelli davanti al giudice amministrativo), bensì il solo atto introduttivo dello speciale giudizio con il quale il legislatore, prevedendo una diversa forma di introduzione del procedimento *de quo*, per un verso, ha derogato al disposto dell'art. 737 c.p.c., sulla "*editio actionis*" necessaria per ottenere un provvedimento cautelare e, per altro verso, non ne ha consentito la sostituzione con atti diversi dalla proposta ministeriale, sia antecedenti che successivi, men che mai con contenuto modificativo o semplicemente integrativo di quello della medesima proposta in questione. In altri termini, la



proposta del Ministro si pone come atto necessario e nel contempo sufficiente per l'attivazione del procedimento giurisdizionale. Ci si trova, in definitiva, dinanzi ad una forma speciale di instaurazione del giudizio, destinato poi a svolgersi, una volta appunto introdotto secondo le prescrizioni dettate dalla norma, nelle forme del rito in camera di consiglio (cfr. Cass. SSUU n. 1747/2015; Cass. n. 516/2017).

Consegue altresì che di nessun rilievo appare la questione della successiva memoria illustrativa dell'Avvocatura dello Stato, dibattuta dalle parti, poiché nessuna valenza le attribuisce il menzionato art. 143 né in ordine all'indicazione degli amministratori da dichiarare incandidabili, né sugli illeciti a costoro attribuiti, che devono risultare unicamente dalla proposta del Ministero, per quanto si è detto, a contenuto vincolante con riguardo ad entrambi i profili (cfr. Cass. n. 516/2017).

Priva di pregio è altresì la doglianza relativa alla nullità insanabile dell'intero procedimento per mancato deposito della proposta del Ministero dell'Interno in modalità telematica, in quanto trattasi di atto introduttivo che ben può essere depositato in formato cartaceo (cfr. art. 16bis d.l. n. 179/2012).

Secondo le prospettazioni delle difese dei resistenti l'odierna domanda sarebbe, in subordine, improcedibile perché, dopo il provvedimento del Presidente della Repubblica del 16.1.2016, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Trentola Ducenta, si sono già svolte consultazioni elettorali nella Regione Campania. Ebbene, posto che l'art. 143 comma 11 espressamente prevede che *“gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo”*, secondo i resistenti la norma limiterebbe la propria portata applicativa al primo turno elettorale successivo al provvedimento di scioglimento dell'ente locale, indicando le consultazioni elettorali rilevanti e da prendere a riferimento per la tempestività della sanzione. In altri termini, in base all'interpretazione restrittiva della norma, propugnata dagli istanti, basata sulla natura sanzionatoria dell'incandidabilità temporanea, da applicarsi ad un solo turno elettorale successivo allo scioglimento, conseguirebbe che il potere sanzionatorio, se non tempestivamente esercitato (ovvero prima di tale turno con provvedimento definitivo) non possa essere più esercitato in occasione delle successive tornate elettorali per impossibilità di impedire la candidatura alle elezioni già verificatesi. Da qui la prospettata improcedibilità dell'azione.

Anche tale eccezione risulta priva di fondamento.

Il Collegio ritiene, infatti, di aderire al consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui,



ai fini dell'interpretazione dell'art. 143, undicesimo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si pone un duplice ordine di problemi nell'individuazione dell'ambito applicativo dell'incandidabilità temporanea prevista per gli amministratori locali che si siano resi colpevoli della cattiva gestione della cosa pubblica. Il primo riguarda l'individuazione di quali siano le elezioni, tra quelle (regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali) indicate, cui si riferisce la norma nel prevedere l'incandidabilità al primo turno elettorale successivo allo scioglimento dell'ente locale; il secondo riguarda l'operatività della incandidabilità nel caso in cui il provvedimento che la dichiara in modo definitivo sopraggiunga quando uno o più turni elettorali si siano già tenuti nella regione successivamente allo scioglimento. Quanto al primo aspetto, l'univoco tenore letterale e grammaticale della norma, chiaramente evidenziato dall'utilizzo della congiunzione coordinante "e", solitamente adoperata per esprimere l'unione di due elementi, e non della congiunzione disgiuntiva "o", solitamente usata per esprimere un'alternativa, consente di identificarne l'ambito applicativo in relazione a tutte le tornate elettorali indicate. Di conseguenza, la candidatura è preclusa nel primo turno elettorale di ciascuna delle predette elezioni (regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali) che si svolgano, successivamente allo scioglimento, nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato. La diversa interpretazione proposta dalle parti private, nel senso che l'incandidabilità opererebbe esclusivamente con riferimento al primo turno della prima (intesa come una qualsiasi) elezione, tra quelle sopra indicate, che si svolga successivamente allo scioglimento, non è condivisibile. La norma, se ha precisato quali siano le elezioni cui si riferisce l'incandidabilità, cioè quelle regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è perché ha inteso implicitamente ma chiaramente riferirsi a tutte queste elezioni e, quindi, al primo turno di ciascuna di esse, posto che altrimenti si sarebbe limitata a riferire l'incandidabilità al primo turno di una qualsiasi elezione che si svolga nella regione successivamente allo scioglimento dell'ente. L'interpretazione qui confutata, inoltre, produrrebbe l'effetto di sminuire irragionevolmente l'ambito applicativo della misura interdittiva nei confronti degli amministratori locali colpevoli della cattiva gestione della cosa pubblica, in contrasto dunque con la *ratio* stessa della misura in esame che rappresenta un rimedio volto alla salvaguardia di beni primari della collettività nazionale, al fine di evitare il ricrearsi delle situazioni, cui lo scioglimento dell'ente ha inteso ovviare, di ingerenza e condizionamento da parte delle associazioni criminali operanti sul territorio. Con riguardo poi all'ambito temporale di operatività della misura interdittiva in esame è ragionevole interpretare la norma nel senso che l'incandidabilità operi quando, come previsto dalla norma, "*sia dichiarata con provvedimento definitivo*", valendo evidentemente per tutti i turni elettorali successivi che si svolgeranno nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, sebbene nella stessa regione si siano svolti uno o più turni elettorali (di identica o differente tipologia)



successivamente allo scioglimento dell'ente ma prima che il provvedimento giurisdizionale dichiarativo dell'incandidabilità abbia assunto il carattere della definitività. Così come è opportuno precisare che neppure è condivisibile la diversa opinione, secondo la quale la pronuncia definitiva di incandidabilità, ove sopravvenga dopo lo svolgimento del primo turno di una o più elezioni, sarebbe destinata a produrre i suoi effetti con riferimento soltanto alle "altre" (tipologie di) elezioni tra quelle elencate, cioè diverse da quelle già svoltesi dopo lo scioglimento dell'ente, poiché per queste ultime l'incandidabilità non potrebbe operare nei turni elettorali successivi al provvedimento giurisdizionale definitivo che l'abbia accertata. Questa interpretazione non è condivisibile, laddove attribuisce effetti esecutivi ad un provvedimento di incandidabilità prima che sia divenuto definitivo e non considera che nelle elezioni precedenti la persona era candidabile ed eleggibile (salva la ricorrenza di una specifica causa di ineleggibilità o incompatibilità) divenendo incandidabile solo per effetto del provvedimento giurisdizionale definitivo e con riferimento alle elezioni successive nel senso che si è chiarito (cfr. Cass. n. 18696/2015; Cass. n. 23299/2015; Cass. n. 9883/2016; Cass. 23069/2016).

In definitiva la misura interdittiva dell'incandidabilità degli amministratori pubblici di enti territoriali, il cui consiglio sia stato sciolto per l'esistenza di ingerenze della criminalità organizzata, opera dal momento in cui sia dichiarata con provvedimento definitivo e riguarda il primo turno, ad esso successivo, di ognuna delle tornate elettorali indicate dall'art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, quindi, tanto le elezioni regionali, quanto quelle provinciali, comunali e circoscrizionali.

Gli odierni resistenti hanno chiesto ancora, in via gradata, la sospensione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pendendo dinanzi al T.A.R. il procedimento di impugnazione del provvedimento del Presidente della Repubblica di scioglimento del Consiglio Comunale.

Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, e in ossequio all'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, non ricorrano i presupposti per sospendere il presente procedimento in attesa dell'esito definitivo del giudizio amministrativo avverso il provvedimento di scioglimento del comune.

Ed invero sul tema della sospensione necessaria *ex art. 295 c.p.c.*, la Suprema Corte è più volte intervenuta sostenendo che *“sussiste il rapporto di pregiudizialità di una controversia rispetto ad un'altra solo nei casi in cui l'accertamento da compiere in un giudizio costituisca un necessario antecedente, non solo logico, ma anche giuridico, rispetto all'oggetto dell'altro; peraltro, nell'attuale sistema processuale, improntato al principio costituzionale della ragionevole durata del processo, deve escludersi ogni possibilità di disporre la sospensione per ragioni di mera*



opportunità, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (Cass. n. 4314/2008); che “il rapporto di pregiudizialità-dipendenza che, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., legittima la sospensione del processo, va apprezzato in modo oggettivo, e, quindi, con riferimento ad entrambi gli esiti possibili del giudizio pregiudicante” (Cass. n. 23914/2010) e infine che “l'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa dipendente, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati” (Cass. n. 170/2012).

Orbene, nel caso in esame, è evidente che lo scioglimento del consiglio comunale impugnato dinanzi al T.A.R. rappresenta un mero presupposto fattuale dell'incandidabilità oggetto del presente giudizio, e non integra gli estremi di una questione di carattere pregiudiziale rispetto alla decisione richiesta a questo collegio, avente ad oggetto un diverso accertamento. D'altra parte, l'esigenza di evitare il conflitto di giudicati non ricorre se il possibile contrasto, come nel caso in esame, riguardi soltanto gli effetti pratici dell'una e dell'altra pronuncia (Cass. n. 2263/2012; Cass. SSUU n. 12901/2013).

Del resto tale scelta appare confortata anche dalla recente giurisprudenza, che ha sottolineato la natura cautelare e preventiva dello strumento in questione, che si atteggia come una misura di prevenzione diretta ad evitare - mediante una restrizione, temporalmente e spazialmente limitata, del diritto di elettorato passivo - che soggetti collusi con la criminalità organizzata, o da questa condizionabili, possano ricoprire, nell'immediato, un ruolo politico identico o simile a quello già rivestito (cfr. Cass. n. 11994/2016).

Disattese nei termini suesposti le eccezioni preliminari sollevate dai resistenti, va evidenziato, nel merito, che con l'art. 143 comma 11 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il legislatore ha introdotto una rilevante misura preventiva nei confronti degli amministratori locali che con le loro condotte abbiano determinato lo scioglimento del consiglio dell'ente locale in questione.

La disposizione prevede, infatti, che tali soggetti non possano essere candidati nel primo turno elettorale successivo allo scioglimento nelle elezioni per il rinnovo dei consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si svolgono nella regione in cui si trova l'ente il cui consiglio sia stato sciolto.

Ai fini dell'applicazione della misura in esame il giudice è chiamato ad accertare se le condotte, cristallizzate nella proposta ministeriale e negli atti allegati, sfocino in elementi concreti, univoci e



rilevanti sintomatici di collegamenti diretti o indiretti fra l'amministrazione e la criminalità organizzata, e si palesino altresì *contra legem*, in quanto determinanti l'alterazione dell'efficiente equilibrio amministrativo e il pregiudizio per il regolare e legittimo funzionamento della *res publica*.

Approfondendo quest'ultimo aspetto va detto che non è sufficiente un mero quadro indiziario fondato su semplici elementi, in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l'influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l'idoneità all'effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell'ente locale.

Inoltre, non assume rilevanza il fatto che le disfunzioni dell'apparato burocratico amministrativo siano pregresse, essendo sufficiente che l'amministrazione in carica nulla abbia fatto in concreto per rimuovere l'inefficienza, con la conseguenza che anche un comportamento meramente omissivo, o comunque di tolleranza, o di dissociazione meramente nominale o dichiarata, ma non effettivamente posta in essere, costituisce in effetti la perpetuazione della situazione di disfunzione e di illegalità preesistente, che sul piano della tutela è oggetto di disvalore quanto la condotta commissiva che l'ha originata. Anzi, a fronte di una situazione pacificamente riconosciuta come di illegittimità, è necessario che ne sia disposta in tempi ragionevoli l'effettiva e sostanziale eliminazione. È dunque irrilevante la produzione, anche intensa e reiterata, di atti amministrativi contenenti dichiarazioni di intenti, direttive, disposizioni, programmi o atti di indirizzo latamente intesi, quando, in un lungo lasso di tempo, superiore a quello ragionevolmente necessario secondo diligenza e buona fede all'elaborazione di una matura e consapevole maturità decisionale amministrativa, a tali atti non facciano seguito l'effettiva rimozione delle cause, degli effetti e delle conseguenze dell'azione illegittima che si è inteso dichiarare di voler correggere. In quest'ottica, la carente azione di governo del territorio, sotto il profilo urbanistico, edilizio e produttivo, è intrinsecamente rappresentativa di una amministrazione locale timida, debole, oggettivamente gregaria e collusiva con il sistema mafioso di condizionamento dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

L'indagine del giudice deve poi concretarsi nell'accertamento dell'eventuale sussistenza di un nesso causale fra le predette condotte (attive e/o omissive) poste in essere dai soggetti di cui è stata richiesta la dichiarazione d'incandidabilità e lo scioglimento dell'ente locale.

In altri termini, compito del Collegio è accertare se le dette condotte, emergenti dalla



documentazione versata in atti e più in particolare dalla proposta del Ministero dell'Interno, siano state causa efficiente, diretta e/o indiretta, dello scioglimento dell'organo comunale e abbiano rivestito un ruolo determinante, efficiente e/o propulsivo nella decisione del Presidente della Repubblica di sciogliere il comune per infiltrazione mafiosa; condotte che quindi abbiano causato l'assenza di genuinità nella formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, per essere tale volontà il risultato di condizionamenti di tipo mafioso o similare, con conseguente alterazione dei principi costituzionali e legislativi del buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

In definitiva il Collegio è chiamato ad individuare se le condotte, accertate nella documentazione prodotta in atti, denunciino la detta interferenza della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale, e se le stesse si sono poste quale causa efficiente dello scioglimento del Comune, per aver reso sostanzialmente permeabile l'apparato comunale agli interessi delle consorterie criminali, consentendone l'infiltrazione, nei termini prima meglio precisati.

Tutto ciò premesso, si procede dunque all'esame delle singole posizioni.

1) GRIFFO MICHELE

In via preliminare va evidenziato che le vicende che hanno condotto allo scioglimento del Comune di Trentola Ducenta trovano origine in un'inchiesta giudiziaria della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli (c.d. "Operazione Zenit") che ha svelato l'esistenza di un tessuto socio-economico-ambientale fortemente connotato dalla radicata presenza della criminalità organizzata.

Le indagini hanno fatto emergere "come alcuni esponenti della locale consorteria criminale abbiano, da tempo, assunto un ruolo determinante nella gestione della vita amministrativa dell'ente locale, influenzando le scelte di governo, al precipuo fine di assicurarsi il controllo assoluto di rilevanti settori dell'economia imprenditoriale della zona".

In questo senso è risultata l'esistenza di una fitta rete di rapporti illeciti tra il "clan dei Casalesi - fazione Zagaria" e l'apparato politico-amministrativo dell'ente, tali da rendere possibili contestazioni di concorso esterno in associazione mafiosa a carico di taluni amministratori e dipendenti dell'ente, che esercitavano le loro funzioni pubbliche in modo da soddisfare, specie nel settore degli appalti e delle licenze edilizie, le richieste provenienti dal precitato clan e dalle imprese ad esso contigue, in un contesto in cui il sodalizio criminale garantiva l'appoggio elettorale ai pubblici amministratori collusi.

Tanto premesso, quanto più nel dettaglio alla posizione di Griffio Michele (eletto Sindaco del Comune di Trentola Ducenta a seguito delle consultazioni amministrative del 2011) dalla



documentazione versata in atti emergono a suo carico (unitamente ad altri indagati tra cui figurano Nicola Pagano e Nicola Picone) gravi indizi di colpevolezza, per fatti commessi fino al luglio del 2015, del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso armata denominata clan dei Casalesi, e in particolare a quella articolazione interna del gruppo facente capo a Michele Zagaria e ai suoi familiari, oltre a diversi fatti di abuso d'ufficio e truffa, aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 152/91, per aver favorito il medesimo clan dei casalesi.

Il Griffo, nella sua qualità di sindaco e di esponente politico di rilievo dell'amministrazione comunale, ha infatti esercitato le sue funzioni in modo da soddisfare le richieste provenienti dal citato clan e dalle aziende al medesimo clan riferibili, specie nel settore delle licenze edilizie e degli appalti pubblici (rispetto alle quali si evidenzia una gestione dell'attività contrattuale dell'ente fortemente accentratrice da parte dello stesso Sindaco, anche in settori non di sua diretta competenza) in cambio di sostegno elettorale, in specie per le consultazioni amministrative del 2011.

In questo senso decisive risultano innanzitutto le dichiarazioni in atti del pentito Attilio Pellegrino il quale ha dichiarato: *“a livello politico Michele Zagaria ha sempre appoggiato Griffo Michele che di fatto è stato sindaco di Trentola quasi ininterrottamente da quando Zagaria comanda a Trentola; io stesso mi sono impegnato in campagna elettorale in suo favore; preciso che l'appoggio a Picone Nicola, fratello di Vincenzo, fornito dal nostro clan era comunque un appoggio inferiore rispetto a quello che davamo a Michele Griffo, non a caso Picone non è mai riuscito a fare il Sindaco”*, e del pentito Giuliano Pirozzi il quale ha dichiarato: *“a poche settimane dalle elezioni del 2011 Cassandra Luigi e Picone Vincenzo mi dissero che Michele Zagaria aveva mandato un ordine di scuderia e che cioè non bisognava più votare per la lista Picone, ma per quella di Griffo, in quanto la lista Picone era composta da troppi soggetti contigui al clan dei Casalesi, ciò avrebbe non solo comportato un'eccessiva attenzione della magistratura e delle forze dell'ordine, ma anche il pericolo della sua stessa cattura, visto che i suoi interessi erano molto radicati sul territorio di Trentola, inoltre vi era il rischio del commissariamento antimafia; per questo l'indicazione di Zagaria fu di sostenere a livello di Sindaco il Griffo, mentre per i consiglieri si poteva dare appoggio anche alla lista di Picone”*.

In sintesi, da quanto esposto si evince come il clan camorristico riconducibile a Michele Zagaria si fosse attivato per individuare e far eleggere Griffo Michele come propria persona di fiducia, al fine di ingerirsi nella gestione della cosa pubblica per suo tramite; la traduzione pratica dell'obiettivo raggiunto si palesa nell'impegno profuso dalla cosca per assicurarsi un numero di voti a favore del Griffo, per garantirgli l'elezione.



A fronte di tale sostegno elettorale, dalla relazione prefettizia emerge con evidenza che il Griffo, unitamente ad altri indagati, abbia posto in essere tutta una serie di condotte finalizzate a favorire gli interessi del più volte citato gruppo criminale.

In tale direzione, la vicenda più significativa in termini di condizionamento del “clan Zagaria” nei confronti dell’amministrazione del Comune di Trentola Ducenta, e dunque di asservimento della macchina comunale al potere camorristico, riguarda la realizzazione (e poi la successiva espansione) del centro commerciale “Jambo”, sito nel medesimo comune in questione.

Ed invero risulta che il Griffo, unitamente agli altri indagati, più nello specifico: attraverso le società “C.I.S. Meridionale” e “Aurora Service”, entrambe riconducibili al clan dei Casalesi, gestiva il più rilevante investimento della famiglia Zagaria, vale a dire il centro commerciale “Jambo”; al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale alla predetta “C.I.S. Meridionale”, rilasciava illegalmente, in contrasto con il P.I.P. vigente a Trentola Ducenta, diversi permessi a costruire per la realizzazione di importanti opere di espansione nell’area del predetto centro commerciale; favoriva l’aggiudicazione della gara di appalto per la realizzazione dei nuovi rami di svincolo di Trentola Ducenta e Lusciano sulla ex strada statale 265 “asse mediano” (creati appositamente per favorire l’accesso della clientela al centro commerciale) alla società cooperativa “La Varrecchia”, amministrata da Martino Francesco, imprenditore di fiducia di Michele Zagaria; abusando della relativa pubblica funzione, con artifici e raggiri, consistiti nel sottostimare i computi di spesa per la realizzazione di diverse opere del centro commerciale citato, determinava il pagamento dell’imposta denominata “contributo su costo di costruzione”, di cui era beneficiario il Comune di Trentola Ducenta, in misura nettamente inferiore all’importo dovuto *ex lege*.

Da quanto sin qui esposto, emerge pertanto *ictu oculi* la sussistenza di condotte certamente propulsive e in ogni caso causalmente efficienti rispetto allo scioglimento del Comune.

La pervasività della camorra nel tessuto comunale e l’adozione di scelte politiche e amministrative condizionate e ispirate dalla locale cosca, sono state infatti garantite dalle condotte poste in essere dal Griffo, concretizzandosi pertanto a suo carico elementi concreti, univoci e rilevanti su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso che hanno, di fatto, alterato il buon andamento e l’imparzialità della conduzione della *res publica*, provocandone un sostanziale sviamento.

D’altronde il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, non ha in alcun modo contestato gli addebiti a lui mossi, e ha anzi dichiarato di non voler impugnare l’avverso ricorso.

Ne consegue quindi l’accoglimento del ricorso nei confronti di Griffo Michele, che non potrà esser candidato alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo



turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Trentola Ducenta e alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva.

2) PAGANO NICOLA

Dalla documentazione presente in atti emerge, con evidenza, la responsabilità, per i fatti prima meglio specificati, anche del Pagano Nicola (già Sindaco del Comune di Trentola Ducenta nel periodo dal 2007 al 2010 e poi consigliere comunale fino al settembre 2011).

Ed invero, sulla base delle risultanze istruttorie, la figura del Pagano risulta intimamente connessa a quella del sindaco Griffo in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, per fatti commessi fino al luglio del 2015, del reato di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso armata denominata clan dei Casalesi, e in particolare a quell'articolazione interna del gruppo facente capo a Michele Zagaria e ai suoi familiari, per i medesimi episodi già prima riferiti, in relazione alla gestione degli appalti.

Più nel dettaglio è infatti risultato che il Pagano, nella sua qualità di soggetto che ha svolto per diversi anni un ruolo politico di rilievo nell'ambito dell'amministrazione comunale, anche in relazione alle consultazioni tenutesi nel 2011, abbia esercitato le sue funzioni in modo da soddisfare le richieste provenienti dal più volte citato clan e dalle aziende allo stesso riferibili, specie nel settore delle licenze edilizie e degli appalti pubblici, fornendo un contributo attivo nell'ambito delle condotte illecite relative alla realizzazione del centro commerciale "Jambo" e al rilascio di titoli abilitativi edilizi necessari per la realizzazione di opere nel predette centro commerciale in favore di imprese contigue alla "fazione Zagaria".

Da quanto sin qui esposto, emerge pertanto la sussistenza di condotte che hanno causalmente determinato lo scioglimento del Comune.

D'altronde il Pagano, ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito all'avversa domanda proposta, riconoscendo gli addebiti mossigli, e chiedendo che venisse dichiarata la sua incandidabilità.

Ne consegue quindi l'accoglimento del ricorso nei confronti di Pagano Nicola, che non potrà esser candidato alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Trentola Ducenta e alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva.

3) PICONE NICOLA



Le medesime considerazioni ora svolte possono farsi valere anche nei confronti di Picone Nicola (il quale ha più volte ricoperto, fin dal 1993 la carica di assessore e/o consigliere, e da ultimo quella di consigliere comunale fino al dicembre 2015).

Nell'odierno giudizio sono infatti emersi elementi che portano ad addebitare al resistente un diretto collegamento con il "clan dei Casalesi - fazione Zagaria" tale da riverberare chiaramente i propri effetti sulla carica politico-amministrativa ricoperta.

Dalle relazioni in atti risulta, infatti, il suo diretto apporto, unitamente ai soggetti già citati Griffo Michele e Pagano Nicola, in relazione ai medesimi fatti contestati di illegittimità amministrative compiute nell'ambito della realizzazione ed espansione del centro commerciale "Jambo".

D'altronde il coinvolgimento del Picone nell'ambito della logica del "voto di scambio", che ha certamente contribuito a causare l'assenza di genuinità nella formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi, per essere tale volontà il risultato di condizionamenti di tipo mafioso o simile, emerge con evidenza dalle dichiarazioni già riportate dei pentiti Attilio Pellegrino e Giuliano Pirozzi (il primo ha infatti dichiarato che il clan forniva appoggio, sia pure in misura inferiore a quello garantito al Griffo, anche al Picone Nicola; il secondo ha confermato che l'indicazione del boss Michele Zagaria era quella di sostenere, da un lato, il Griffo come sindaco, e dall'altro, unicamente a livello di consiglieri da eleggere, la "lista Picone").

Da quanto sin qui esposto, emerge un diretto rapporto di causalità tra le condotte poste in essere dal resistente e lo scioglimento del Comune.

Ne consegue quindi l'accoglimento del ricorso nei confronti di Picone Nicola, che non potrà esser candidato alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Trentola Ducenta e alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva.

4) CASSANDRA LUIGI

Il ricorso nei confronti di Cassandra Luigi non può trovare accoglimento, in quanto difetta il presupposto soggettivo per l'applicazione della misura *ex art.* 143 11co T.U.E.L., e cioè l'essere stato "amministratore", secondo la definizione offerta dall'art 77 2co T.U.E.L., nel periodo in contestazione cui si riferisce il provvedimento di scioglimento del Comune.

Ed invero, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, il Cassandra ha cessato di ricoprire la carica di amministratore (nella specie consigliere e/o assessore) nel 2010, e cioè prima ancora che si svolgessero le consultazioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011.



5) ESPOSITO GIUSEPPE

Gli addebiti mossi all'Esposito (che ha ricoperto la carica di vice Sindaco dal maggio 2011 al giugno 2013), riguardano unicamente una condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord, in data 22.1.2016, per corruzione, a 3 anni e 2 mesi di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

Dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, tuttavia, non si evince, in alcun modo, quale sia l'episodio contestato al resistente e dunque la condotta a lui imputabile, e soprattutto, per ciò che interessa il presente giudizio, quale sia l'incidenza della predetta condotta in relazione alle cause di scioglimento del Comune; al contrario, il resistente ha ritualmente documentato che la vicenda corruttiva riguarda un "fatto personale", in alcun modo ricollegabile alla gestione dell'ente locale, per cui la domanda nei suoi confronti va rigettata.

6) PAGANO DOMENICO

Sul conto di Pagano Domenico (vice Sindaco dal luglio 2013 al maggio 2014) è emerso che lo stesso è coniugato con Granata Rosa, zia di Granata Raffaele (classe 1985) pregiudicato affiliato al "clan dei Casalesi - gruppo Setola", nonché cugina di Biondino Francesco (classe 1959) e zia di Biondino Raffaele (classe 1983) entrambi pregiudicati ed elementi di spicco del "clan dei Casalesi". Ebbene non c'è dubbio che tali elementi, pur nell'ampia discrezionalità riservata al Collegio nella valutazione degli stessi, non rivestano, per la loro estrema laconicità e genericità, alcuno dei requisiti minimi necessari a fare ritenere che lo stesso abbia, in qualche modo, concorso a dare causa allo scioglimento del consiglio comunale.

Ed invero, "i rapporti di parentela tra amministratori ed esponenti della criminalità non possono costituire *ex se* elemento indicativo di un collegamento, rilevante ai sensi dell'art. 143, dovendo invece gli stessi essere rafforzati, onde pervenire ad un dato significativo e rispettoso del criterio di concretezza, con la riscontrata sussistenza di convivenza o di assidua frequentazione, e ciò ancor di più laddove non sia il parente stesso esponente della criminalità, bensì un suo congiunto o ulteriore parente da questi acquisito, in tal modo allentandosi, anche sul piano del rapporto di parentela, la rilevanza dell'elemento indicatore del collegamento con l'amministratore" (cfr. Consiglio di Stato n. 876/2016).

I soli vincoli di parentela appaiono, a giudizio del Collegio, intrinsecamente vaghi e generici e, pertanto, in assenza di qualsiasi ulteriore dato oggettivo di supporto, non possono giustificare la pronuncia invocata.



Consegue da quanto esposto che la domanda nei confronti del Pagano va rigettata.

7) MARINO RAFFALE

A carico di Marino Raffaele (assessore dal maggio 2011 al giugno 2013, e dal settembre 2015 al dicembre 2015) risultano unicamente “frequenzazioni” con individui che annoverano precedenti penali e/o di polizia e viene altresì indicata la circostanza che il medesimo, nel lontano 1995, rivestiva la carica di sindaco della società “Cooperativa Antilope”, di cui facevano parte altresì soggetti con precedenti penali.

Si tratta, anche in tal caso, di elementi del tutto generici che non rivestono i requisiti minimi necessari a fare ritenere che lo stesso abbia, in qualche modo, concorso a dare causa allo scioglimento del consiglio comunale, per cui la domanda nei suoi confronti va rigettata.

8) MISSO SAVERIO

Identiche considerazioni possono farsi valere anche per Misso Saverio (assessore dal maggio 2011 al giugno 2013 e dal settembre 2015 al dicembre 2015), al quale viene contestato unicamente di essere stato “notato e/o controllato” con individui che annoverano precedenti penali e/o di polizia, per cui anche nei suoi confronti la domanda va certamente rigettata.

9) SAGLIOCCO ANDREA

Sul conto di Sagliocco Andrea (assessore dal maggio 2011 al giugno 2013 e dal giugno 2014 all'ottobre 2014) è emerso che lo stesso veniva “controllato” il 23.10.2013 nel porto di Gaeta, con Balivo Silvestro (soggetto raggiunto dalla misura della custodia cautelare in carcere nell'ambito della c.d. “Operazione Zenit”) senza tuttavia che sia specificato in che modo tale unica “condotta” abbia dato causa allo scioglimento del Comune; per cui il ricorso anche nei suoi confronti va disatteso.

10) GRASSIA AMEDEO



Il ricorso va respinto anche nei confronti di Grassia Amedeo (assessore dal maggio 2011 al giugno 2013 e dal maggio 2014 al dicembre 2015), per le medesime considerazioni già svolte in precedenza in ordine alla rilevanza, ai sensi dell'art. 143, dei meri rapporti di parentela.

Risulta infatti soltanto che il Grassia sia legato da vincoli di parentela con soggetti, non meglio identificati, a loro volta imparentati con Orabona Salvatore (classe 1972), attualmente detenuto, con numerosi precedenti, tra cui associazione per delinquere di stampo camorristico, affiliato al "clan dei Casalesi".

11) COPPOLA GIUSEPPE

A carico di Coppola Giuseppe (assessore dal luglio 2013 al dicembre 2015) risulta unicamente un provvedimento di arresto nel 1986 per associazione per delinquere e reati contro la fede pubblica.

Trattasi di un riferimento del tutto risalente nel tempo e altresì generico, non avente i requisiti minimi necessari a far ritenere che lo stesso abbia, in qualche modo, concorso a dare causa allo scioglimento del consiglio comunale; per cui anche nei suoi confronti il ricorso va rigettato.

12) ERAMO ALFONSO

Il consigliere di maggioranza e Presidente del Consiglio Comunale Eramo Alfonso è stato notato a dialogare, in data 13.4.2014, con Roma Elio (imprenditore operante nel campo dei rifiuti e pregiudicato legato al "clan dei Casalesi") e con Fabozzi Nicola Annunzio (legato da vincoli di parentela ad esponenti del "clan dei Casalesi" - famiglia Brusciano).

Orbene trattasi di elementi del tutto generici e privi dei requisiti di concretezza, univocità e rilevanza; per cui la domanda nei suoi confronti va disattesa.

13) D'ALESSIO ARCANGELO

D'Alessio Arcangelo (consigliere di maggioranza dal maggio 2011 all'agosto 2012 e dall'aprile 2013 al settembre 2015) è stato tratto in arresto una prima volta in data 6.6.2012, e una seconda volta in data 21.12.2012; risulta altresì figlio di D'Alessio Luciano (classe 1958), ex consigliere comunale di Trentola Ducenta, quest'ultimo indagato e colpito da provvedimenti cautelari per reati di competenza della D.D.A. di Napoli.



Dalla documentazione presente in atti, tuttavia, non si evince, in alcun modo, quale sia nello specifico la condotta contestata al resistente e soprattutto quale sia l'incidenza del suo contegno in relazione alla circostanza dello scioglimento del comune.

Al contrario, il D'Alessio ha ritualmente documentato che in realtà l'aggravamento della misura cautelare era dipeso unicamente dalla violazione formale delle prescrizioni imposte, in occasione dell'autorizzazione dallo stesso ricevuta per recarsi in tribunale per assistere all'udienza di riesame nei suoi confronti, e che per tale ragione, in data 10.1.2013, veniva scarcerato (cfr. provvedimento in atti del Tribunale di Napoli - Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari).

Ebbene anche in tale caso non c'è dubbio che tali elementi, pur nell'ampia discrezionalità riservata al Collegio nella valutazione degli stessi, non rivestano, per la loro estrema genericità, alcuno dei requisiti minimi necessari a fare ritenere che lo stesso abbia, in qualche modo, concorso a dare causa allo scioglimento del consiglio comunale; per cui il ricorso nei suoi riguardi va rigettato.

14) CONTE MICHELE

Al Conte Michele (consigliere di minoranza) viene contestato di essere stato controllato con Chirico Ferdinando e Marino Antonio, pregiudicati e affiliati al "clan dei Casalesi" e di essere stato notato presso l'abitazione di Roma Francesco, sorvegliato speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per mafia, cognato del predetto Marino Antonio e figlio di Roma Elio.

Trattasi, come più volte precisato anche in ordine a posizioni precedenti, di elementi del tutto generici, privi dei requisiti minimi necessari a fare ritenere che lo stesso abbia, in qualche modo, concorso a dare causa allo scioglimento del consiglio comunale; per cui il ricorso anche nei suoi confronti va respinto.

15) PELEGRINO GIULIANO

Le medesime considerazioni che conducono al rigetto della domanda certamente sono valide anche per la posizione di Pellegrino Giuliano (consigliere di minoranza) al quale viene contestato di essere stato controllato con persone che annoverano precedenti penali, tra cui non meglio precisati personaggi di spicco collegati al "clan dei Casalesi", e di essere fratello di Pellegrino Romeo, che registra numerosi precedenti penali ed è affiliato al clan, cognato di Diana Luigi, esponente di spicco del clan (sulla rilevanza del mero rapporto di parentela in assenza di ulteriori elementi si confronti quanto già prima meglio specificato).



16) PERFETTO LUIGI

Il Perfetto Luigi (consigliere di minoranza) risulta controllato con Biondino Girolamo, fratello di Biondino Francesco e zio di Biondino Raffaele, pluripregiudicati e esponenti di spicco del “clan dei Casalesi”.

Anche in relazione a tale posizione gli elementi contestati risultano del tutto generici, difettando l’indicazione di una condotta concreta, univoca e rilevante che abbia dato causa allo scioglimento del Comune; per cui nei suoi riguardi il ricorso va rigettato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. 55/2014, nei rapporti tra parte ricorrente e Picone Nicola, Esposito Giuseppe, Pagano Domenico, Marino Raffaele, Misso Saverio, Sagliocco Andrea, Coppola Giuseppe, Eramo Alfonso, D’Alessio Arcangelo, Conte Michele, Pellegrino Giuliano e Perfetto Luigi, seguono la regola della soccombenza, e pertanto vanno poste a carico della parte rispettivamente soccombente in relazione alla domanda proposta; nei rapporti tra parte ricorrente e Griffo Michele e Pagano Nicola, considerato che questi ultimi hanno sostanzialmente aderito alla domanda, possono integralmente compensarsi; nei rapporti tra il terzo intervenore Comune di Trentola Ducenta e le parti costituite, attesa la soccombenza reciproca, possono integralmente compensarsi; nulla sulle spese di lite nei confronti delle altre parti non costituite, che non hanno svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli Nord, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- dichiara la contumacia di Cassandra Luigi e Grassia Amedeo, regolarmente citati e non costituiti;
- accoglie parzialmente il ricorso, e per l’effetto dichiara GRIFFO MICHELE, PAGANO NICOLA e PICONE NICOLA, incandidabili alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del Comune di Trentola Ducenta e alla presente pronuncia, una volta divenuta definitiva;
- rigetta il ricorso nei confronti delle restanti parti;
- condanna Picone Nicola, al pagamento, in favore del Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 226,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Eramo Alfonso, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all’avv.



Carlo Maria Palmiero, dichiaratosene anticipatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;

- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Perfetto Luigi, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Romano Eduardo, dichiaratosene anticipatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Sagliocco Andrea e Pagano Domenico, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Biagio Sagliocco, dichiaratosene anticipatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Marino Raffaele, Esposito Giuseppe e Coppola Giuseppe, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione agli avv.ti Franco Verde e Giuseppe Menale, dichiaratisene anticipatari, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di D'Alessio Arcangelo, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. D'Alessio Marianna, dichiaratosene anticipatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Conte Michele, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, con attribuzione all'avv. Maria Clemente Enselmi, dichiaratosene anticipatario, *ex art. 93 cod. proc. civ.*;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Pellegrino Giuliano, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- condanna il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore di Misso Saverio, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra il Ministero dell'Interno e Griffò Michele e Pagano Nicola, e nei rapporti tra il Comune di Trentola Ducenta e le parti costituite;
- nulla sulle spese di lite nei confronti delle altre parti non costituite.

Così deciso, in camera di consiglio.

Aversa, 20.12.2017.

Il giudice estensore

Il Presidente



dott. Fulvio Mastro

dott.ssa Valeria Rosetti

